



GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Via Fieschi 15, 16121 Genova
Email gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it
Tel 0105485637-5649



Prot.XII/2025/270/ut

Genova, 7 novembre 2025

Al Signor Presidente dell'Assemblea
Legislativa della Liguria

SEDE

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Sulle restrizioni alle attività all’aperto ludico-ricreative contenute nell’Ordinanza “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PREMESSO CHE

- l’ordinanza n. 7 del 30 ottobre 2025 “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana” del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana prevede al comma 13 dell’articolo 10 (tale norma era presente così formulata anche nelle precedenti Ordinanze): “*Nelle zone soggette a restrizione II e III le attività all’aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attività umane ludico-ricreative e sportive individuate nell’allegato 2 della presente Ordinanza, con numero superiore a 20 persone, devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali a seguito di parere favorevole espresso dalla ACL volto a verificare l’idoneità alle norme di biosicurezza dell’evento/manifestazione. Qualora la verifica di conformità rispetto alle norme di biosicurezza dia esito negativo, la ACL prescrive le dovute integrazioni ritenute necessarie al fine di prevenire la diffusione della PSA e dare attuazione alle misure contenute nella presente Ordinanza*”;
- da Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1356 della Commissione Europea del 8 luglio 2025 rientrano nelle zone soggette a restrizione di tipo II 110 comuni della Liguria (tutti i 67 della Città Metropolitana di Genova, 24 della Provincia di Savona e 19 della Provincia della Spezia) pari al 59,71% del territorio regionale e al 69,43% della popolazione regionale;

TENUTO CONTO CHE

- sono attive nella nostra Regione molte realtà socio-educative, didattiche e ricreative anche rivolte all’educazione dei minori che hanno nelle proprie caratteristiche specifiche le attività all’aria aperta nella natura;
- la norma dell’Ordinanza prevede che per ogni tipo di attività all’aria aperta nella natura che coinvolga più di 20 persone occorra un’autorizzazione specifica del Sindaco a fronte di un parere favorevole espresso dall’ASL competente e ciò comporta oltre che lungaggini burocratiche per svolgere le attività anche un allungamento dei tempi per ricevere l’autorizzazione dovendo essere coinvolti almeno due enti;

CONSIDERATO CHE la norma e la ratio dell’ordinanza è adatta per eventi spot, i quali sono per loro natura “straordinari” e hanno dei tempi di organizzazione lunghi, ma diventa un ostacolo reale e quasi insormontabile allo svolgimento delle attività benemerite di quelle realtà che per propria


natura e vocazione svolgono queste attività ripetutamente durante l’anno e non in maniera occasionale e a basso livello organizzativo tale da rendere superfluo un piano di biosicurezza specifico essendo di fatto le attività e le misure da rispettare già ricomprese nelle indicazioni dell’Allegato 2 dell’Ordinanza (“Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività con numero superiore alle venti persone”);

RILEVATO CHE spesso queste realtà sono animate e hanno responsabili a loro volta giovani e volontari che sono messi di fronte all’impossibile scelta tra non fare le loro attività per l’impossibilità di trovare un incontro tra le necessità educative che la società affida loro e gli obblighi autorizzativi puramente burocratici previsti dall’Ordinanza o di accollarsi il rischio di incorrere in procedimenti penali per farle “de jure” senza le autorizzazioni richieste dall’Ordinanza pur rispettando “de facto” le misure di biosicurezza dettate per contenere la diffusione della peste suina africana;


RITENUTO CHE si potrebbe ottenere un proficuo incrocio di buon senso tra le necessità quotidiane di queste realtà e le necessarie misure per contenere la diffusione della peste suina africana, prevedendo che il numero minimo di persone per poter svolgere le attività all’aperto ludico-ricreative senza ottenere l’autorizzazione delle autorità comunali a seguito di parere favorevole espresso dalla ACL, di cui all’articolo 10 comma 13, sia esteso da 20 a 50 persone per quelle realtà iscritte al Registro Unico del Terzo Settore che abbiano sottoscritto un protocollo con il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana nel quale si impegnano a garantire annualmente la formazione dei propri volontari sulle misure di biosicurezza previste da tenere durante le loro attività per contenere la diffusione della peste suina africana e che tali misure siano regolarmente messe in atto nelle proprie attività;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a portare il tema all’attenzione del Governo in Conferenza Stato Regioni e a farsi parte attiva presso il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana affinché sia modificata l’Ordinanza in oggetto per addivenire ad una soluzione, come quella sopra descritta, che permetta di contemperare le diverse esigenze in gioco prevedendo, ad esempio, che il numero minimo di persone per poter svolgere le attività all’aperto ludico-ricreative senza ottenere l’autorizzazione sia esteso da 20 a 50 persone per quelle realtà iscritte al Registro Unico del Terzo Settore che abbiano sottoscritto uno specifico protocollo con il Commissario Straordinario nel quale si impegnano a garantire annualmente la formazione dei propri volontari e l’implementazione in ogni loro attività delle misure di biosicurezza previste per contenere la diffusione della peste suina africana.



Simone D'Angelo
Armando Sanna
Roberto Arbocello
Carola Baruzzo



Enrico Ioculano
Davide Natale
Andrea Orlando
Katia Piccardo



Federico Romeo